



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 23/12/2020

FATTO

1. In data 17.04.2012 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 16.800,00, da rimborsare in n. 84 rate. Ad aprile 2015 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 35.

Con ricorso del 24.06.2020, preceduto da reclamo del 17.12.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 560,24.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo, con riguardo alle commissioni rete distributiva, che, già in sede di conteggio estintivo, è stata stornata la somma complessiva di euro 192,26, alla stregua di quanto previsto dal piano di rimborso, che costituisce parte integrante del contratto. In relazione alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non goduti, evidenzia che nessun importo è stato addebitato al cliente a tale titolo. Quanto alle spese di istruttoria, ritiene non applicabile la c.d. "sentenza Lexitor" della Corte di Giustizia Europea, con specifico riguardo ai contratti già estinti. Infine, rileva che è ormai consolidato orientamento arbitrale quello di escludere la ripetibilità delle spese di assistenza professionale, per la mancata prova dell'effettivo sostenimento e per la non complessità della materia.

**DIRITTO**

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.



4. In relazione al criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, è stato versato agli atti il "piano annuale di rimborso interessi e commissioni", che indica l'ammontare degli oneri e delle commissioni da rimborsare in corrispondenza di ciascuna rata di estinzione del finanziamento. Tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto rilevato da questo Collegio con decisione n. 10824 del 13.12.2016, resa in relazione alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, sono da ritenersi valide le pattuizioni contenute nel "piano annuale di rimborso" sottoscritto dal ricorrente. Tuttavia, sulla base dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi territoriali dell'ABF, solo con riferimento alla componente *recurring* delle "commissioni rete distributiva" (pari al 60%, come indicato nel piano annuale di rimborso) si continuano ad applicare i criteri contrattuali, mentre la componente *up-front* (pari al restante 40%) va rimborsata secondo il c.d. "criterio della curva degli interessi".

Le spese di istruttoria – anche sulla base di quanto già rilevato da questo Collegio nella decisione n. 15389/2020 – sono invece qualificabili come oneri di natura *up-front*.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	35
rate residue	49

TAN ▶	12,25%
-------	--------

	% restituzioni
in proporzione lineare	58,33%
in proporzione alla quota interessi	38,14%

n/c:	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. rete distr. recurring (recurring)	€ 504,00	€ 294,00 ○	€ 192,22 ○	⊙ € 192,26	€ 192,26	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 336,00	€ 196,00 ○	€ 128,14 ⊙	○		€ 128,14
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50 ○	€ 171,62 ⊙	○		€ 171,62
○			○	⊙	○		€ 0,00
○			○	○	⊙		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione		○	○	○		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 299,76
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 299,76 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO